

(N. 562)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori GAVINA e BIBOLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1949

Abrogazione del regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, sulla applicazione ai dipendenti civili e militari delle Amministrazioni dello Stato delle disposizioni concernenti il loro trattamento in conseguenza di infermità, lesioni o morte per eventi di servizio.

ONOREVOLI SENATORI. — Una delle più inique leggi emanate durante il regime fascista è il regio decreto-legge 6 febbraio 1936 n. 313, il quale stabilisce che l'inabilità di ogni grado o la morte, da qualunque causa prodotte, in servizio o in occasione del servizio, ai dipendenti civili e militari dello Stato, danno luogo nei confronti dello Stato, *unicamente* al trattamento previsto a favore dei medesimi o degli altri aventi diritto dalle norme che regolano il rapporto di servizio o la quiescenza.

Per rendersi conto della iniquità di questo provvedimento legislativo basta leggere la relazione della Giunta generale del bilancio sul disegno di legge per la conversione in legge del suindicato regio decreto-legge n. 313 (pubblicata in atti Parlamentari - legislatura XXIX Sessione 1934-1939, n. 1148 A). In tale relazione si afferma apertamente che questo decreto-legge tende ad impedire che il dipendente dello Stato possa, nel caso che il danno da lui risentito derivi da delitto o quasi-de-

litto, esercitare l'azione di risarcimento ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione, così come, a norma della legge infortunistica (articolo 4 del testo unico 17 agosto 1935, n. 1765) può fare qualsiasi prestatore d'opera nei confronti del suo datore di lavoro.

L'interpretazione che la giurisprudenza ha fatto di questo decreto-legge ne ha aggravata per lungo tempo l'iniquità. Si è arrivati ad affermare perfino che il dipendente dello Stato che comunque non abbia diritto a trattamento di quiescenza, nel caso che diventi inabile per un fatto ascrivibile a colpa della sua Amministrazione non può pretendere alcun risarcimento. Questo ha costituito una situazione di particolare sfavore nei riguardi degli avventizi.

Recentemente, sotto l'influsso delle nuove tendenze, la giurisprudenza ha mutato, sia pur leggermente, indirizzo, ammettendo il risarcimento in via ordinaria ogni volta che il trattamento di quiescenza non fosse stato ritenuto dovuto all'impiegato danneggiato, ma

nemmeno questo mutamento di giurisprudenza risolve la situazione nei numerosi casi in cui tale trattamento non è dovuto, non perchè manchi l'estremo dell'occasione di servizio, ma perchè si tratta di inabilità permanente di grado tale da non determinare la cessazione dal servizio alla quale il trattamento di quiescenza è subordinato.

Da quanto risulta, in base alla prassi amministrativa ed alla giurisprudenza, la situazione attuale è la seguente:

Se un impiegato dello Stato, appartenente ad una qualsiasi amministrazione, viene investito da un automezzo appartenente al suo o ad altro Ministero, per colpa dell'autista, o rimane infortunato durante un viaggio di ferrovia, mentre si trova in servizio (è stato ritenuto in servizio anche un impiegato che si recava all'Ufficio o un militare che va o torna dalla licenza) egli non ha diritto ad alcun risarcimento, all'infuori del trattamento di quiescenza, se può spettargli in base alle vigenti leggi sulle pensioni. Se invece un incidente del genere capita ad un qualsiasi altro cittadino o allo stesso impiegato, mentre se ne va a spasso, il risarcimento è dovuto in forma integrale.

Non ci vuol molto a rendersi conto che questo sistema si risolve nell'affermare che la vita o l'integrità fisica di un dipendente dello Stato è valutata dal legislatore molto meno della vita di un qualsiasi altro cittadino.

Basterebbe questo solo inconveniente per giustificare l'abrogazione del provvedimento legislativo in questione, ma sembra che la Costituzione abbia ormai determinato la illegalità sostanziale del provvedimento stesso. Infatti l'articolo 28 stabilisce la responsabilità civile dello Stato per tutti gli atti compiuti dai suoi dipendenti in violazione di diritti. Ciò significa che lo Stato deve rispondere dei danni che i cittadini subiscono alla loro integrità fisica a causa di un fatto riferibile a colpa di un funzionario o dipendente dello Stato. Nessuna discriminazione fa questo articolo, circa il diritto di risarcimento, in relazione al fatto che il danneggiato si trovi o meno in un particolare rapporto di servizio con lo Stato, sì che una norma di legge ordinaria che una tale discriminazione sancisce deve ritenersi in contrasto con l'articolo 28 medesimo.

Per questi motivi appare necessario ed urgente abrogare il decreto-legge 6 febbraio 1936 n. 313, nè vi è alcun bisogno di sostituirlo con altre disposizioni, in quanto le vigenti norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato, messe in relazione con il citato articolo 29 della Costituzione, sono sufficienti a stabilire che il diritto dei dipendenti dello Stato al risarcimento integrale del danno sofferto per un fatto dovuto a colpa comunque riferibile alla pubblica amministrazione sia completamente garantito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il regio decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 313, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1126, è abrogato.